


VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga

(Ai sensi dell'art. 22 del D.L n. 18/2020 e dell'art. 2 D.I. 24 marzo 2020, nonché dell'art. 17 D.L. n. 9/2020 per quanto concerne le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna)

Il giorno 15 del mese di aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- 
- **INTS ITALIA S.r.l.** (C.F./P.IVA. 05460370967), Codice Ateco 47.71, matricola INPS n. 5604675764 con sede in Milano via Monte Rosa 91, assistita dagli avv. ti Laura Mammoli ed Elisabetta Santi con studio in Milano via Emilio Visconti Venosta 4 e Diego Iodice con studio in Napoli via Andrea D'Isernia n. 16
 - per le **OO.SS.**, anche sentite la RSA Silvia Bernabei e Matarazzo Angela,
 - o Filcams Cgil rappresentata da Gabriele Guglielmi
 - o Fisascat Cisl rappresentata da Stefania Chicca
 - o Uiltucs rappresentata da Gennaro Strazzullo

Premesso che

a) con lettere del 27 marzo 2020, il datore di lavoro INTS ITALIA S.r.l. (che opera sotto il marchio commerciale Desigual), con sede legale in Milano Via Monte Rosa 91, codice fiscale/partita IVA 05460370967 - matricola INPS n. 5604675764, operante nel settore della commercializzazione al dettaglio di abbigliamento e accessori con un organico complessivo, alla data del 23 febbraio 2020, di n. 554 lavoratori nel territorio nazionale (in 15 Regioni: Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), distribuiti su un totale di 102 punti vendita/unità produttive, di cui 400 a tempo parziale, ai quali applica il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (sottoscritto tra Confcommercio - Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil), ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi degli artt. 22 D.L. 18/2020 e 2 D.I. 24 marzo 2020, nonché per quanto concerne le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna anche ai sensi dell'art. 17 D.L. 9/2020, in favore di tutti i n. 554 lavoratori dipendenti;

b) in data 24 febbraio 2020 è stata assunta alle dipendenze della Società una lavoratrice, quale Store Manager, con inquadramento nel 3° livello del CCNL di riferimento, addetta al punto vendita di San Remo via Matteotti n. 185-187 sito nella Regione Liguria, profilo orario full-time; e che in data 2 marzo 2020 è stata assunta alle dipendenze della Società altra lavoratrice, quale Sales Assistant, con inquadramento nel 5° livello del CCNL di riferimento, addetta al punto vendita di Coin in Piazzale Cantore Milano sito nella Regione Lombardia, profilo orario part-time 20 ore settimanali;

c) il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di attivare la cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) si rende necessaria a causa del pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti determinato dalle misure di contenimento del virus Covid 19 e dagli effetti dalle stesse prodotti. INTS Italia S.r.l. ha registrato in particolare nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (ma il dato caratterizza l'intero territorio nazionale), nei mesi di febbraio e marzo 2020, un forte calo delle vendite e conseguentemente degli incassi, che hanno subito una contrazione stimabile in misura non inferiore al 70% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il 10 marzo 2020, nel tentativo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti e clienti e di preservare gli equilibri economici aziendali, la Società ha chiuso tutti i punti vendita nell'intero territorio nazionale, con ovvie ripercussioni sul piano economico e della tenuta di bilancio; dal giorno successivo, per effetto dei provvedimenti adottati a livello nazionale, è impedito a INTS ITALIA S.r.l. lo svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto;



d) INTS Italia S.r.l. ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitata ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale);

e) i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato alla comunicazione di avvio della presente procedura (e che si riallega al presente verbale) erano in forza alla data del 23 febbraio 2020 e che le lavoratrici di cui al punto b) delle premesse sono state assunte successivamente a tale data, ma godono del diritto all'ammortizzatore sociale in questione in forza del disposto dell'art. 41 comma 2 del D.L. n. 23/2020;

f) i lavoratori a termine avranno diritto all'intervento di sostegno al reddito fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come già specificato nel prospetto allegato alla comunicazione di avvio della presente procedura consultiva;

tutto ciò premesso

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le OO.SS. danno atto che gli elementi forniti dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono stati tali da consentire di procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga.
3. Le Parti, a fronte della sospensione dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 18/2020 e, per quanto concerne i lavoratori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, anche ai sensi dell'art. 17 D.L. n. 9/2020.
4. I lavoratori da sospendere saranno individuati sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e saranno sospesi, fino ad un massimo di zero ore ovvero a riduzione oraria, secondo il principio dell'equa rotazione, nel rispetto della fungibilità delle mansioni, e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore. Il rientro al lavoro avverrà nel rispetto delle norme, dei protocolli (con particolare riferimento al protocollo 30 marzo 2020) e degli accordi interconfederali in materia di salute, sicurezza prevenzione e sanificazione, con il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare appunto sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita sarà chiuso, mentre ove vi fosse la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa l'ammortizzatore sociale opererà rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente prevedibile in egual misura per tutti i punti vendita di Italia.
5. Le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro INTS Italia S.r.l. formuli istanza per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata.
6. Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dall'11 marzo 2020, esaurite ferie residue maturate al 31 dicembre 2019, per la durata massima consentita dalla Legge e dunque per 9 settimane per i lavoratori addetti ai punti vendita di Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Marche, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e per 9 settimane+4 settimane per i lavoratori addetti ai punti vendita di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti



pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.


7. La richiesta interesserà tutti i 554 lavoratori addetti alle unità produttive site nel territorio nazionale in forza al 23 febbraio 2020 a cui si aggiungono le due lavoratrici di cui al punto b) delle premesse assunte successivamente, per un totale di 556 lavoratori; determinerà la sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente.
8. L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione e si farà parte diligente nel facilitare i dipendenti nella procedura di richiesta e riscossione degli anticipi sulle stesse erogati sulla base della "convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020", ABI/Ministero del Lavoro del 30 marzo 2020.
9. L'Azienda si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo, fatti salvi gli effetti determinati dallo scadere di rapporti a termine, dimissioni o licenziamenti per giusta causa.
10. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, ferma l'eventuale possibilità di anticipazione da parte degli Istituti bancari.
11. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19.
12. I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale con un comunicato aziendale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa. Per i lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, la stessa s'impegna ad indicare nel modello SR41 che presenterà all'INPS al fine dell'accoglimento della domanda, i codici distintivi ivi specificati delle Sigle Sindacali riferiti alla relativa Categoria alla quale la/il lavoratrice/lavoratore aderisce, al fine di dare continuità associativa (Filcams Cgil 0106 - Fisascat Cisl 0211 - Uiltucs 0306).


Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro

INTS Italia
Via Monte Rosa 91
20149 Milano
Italia
Codice fiscale 05460370967

FILCAMS CGIL _____


FISASCAT CISL _____


UILTuCS _____
